



REGIONE PIEMONTE

**Osservatorio Legislativo interregionale
ROMA 2-3 dicembre 1999**

**Disegno di legge costituzionale “Disposizioni concernenti l’elezione diretta del
Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni”
Requisiti e incompatibilità dei componenti della Giunta regionale**

a cura di Laura FAINA

REQUISITI E INCOMPATIBILITÀ DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE.

RELAZIONE

Le modifiche costituzionali, derivanti dalle "Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta Regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni", prevedono, nel primo comma dell'art. 122, che:

"... i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei Consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione... nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica ..."

L'art. 5, recante le disposizioni transitorie, recita che, fino alla entrata in vigore delle nuove leggi elettorali, l'elezione del Presidente della Giunta Regionale si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinarie vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali; il medesimo articolo recita, inoltre, che spetta al Presidente della Giunta il potere di determinazione soggettiva (nomina e revoca) nei confronti degli altri componenti della Giunta.

Il medesimo art. 5 mostra dunque che la attuale legislazione elettorale, in quanto compatibile con la modifica costituzionale, resta intatta. All'interno di tale settore di legislazione, che permanga caratterizzato da compatibilità, occorre osservare che: a) rientrano requisiti di eleggibilità nonché i casi di ineleggibilità e incompatibilità dei Consiglieri; b) rientrano, del pari, i requisiti di eleggibilità e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente della Giunta regionale, in quanto egli è capolista di lista regionale; non rientrano invece, per quanto attenga a formulazioni esplicite, regole in tema di Assessori, in quanto la normativa anteriore alla riforma non prevedeva la figura dell'Assessore che non fosse Consigliere. Per altro verso, sempre in tema di requisiti e casi di incompatibilità dell'Assessore, nulla è comprensibilmente formulato nella norma costituzionale transitoria (fermo restando il rinvio alla competenza della legislazione regionale, per quanto attiene all'assetto di regime).

In ordine ai requisiti (ad esempio, di età) nonché in ordine alle incompatibilità degli Assessori si apre pertanto una questione "che non può essere decisa con una precisa disposizione", così come recita l'art. 12 delle Preleggi. Per tale evento, il medesimo articolo 12 pone a disposizione, e impone il ricorso a, una serie di criteri che appartengono ormai stabilmente alla tradizione giuridica in tema di lavoro esegetico nonché, più, in generale, ermeneutico.

Tra i criteri indicati nell'art. 12 vi è, in primo luogo, il ricorso all'analogia, dapprima *legis* e poi *iuris*; il qual criterio, nel caso in questione, consente senza dubbio di uscire dalla lacuna: infatti, nel sistema attuale della

legislazione in materia, in cui non sussistono differenze di regime, in tema di requisiti e di fattispecie di incompatibilità, tra il consigliere regionale e il componente della Giunta regionale, non sussistono ragioni fattuali e giuridiche idonee a fondare una regola differenziata tra Assessore che sia consigliere e Assessore che non lo sia.

Nonostante la risolvibilità del problema attraverso i normali canoni esegetici, è tuttavia da considerare il relativo elemento di incertezza che in proposito potrebbe indursi, anche se verosimilmente in modo artificioso, in considerazione del fatto che, in tema di atti e di vicende come quelle in esame, si è diffuso un costume di cultura giuridica in cui, al pur solido e auspicabilissimo lavoro interpretativo, si tende ormai a preferire una "certezza" legislativa seppure, in molti casi, più apparente che reale.

In considerazione di ciò, e quindi per eliminare una carenza di esplicitazione normativa la quale, in concreto, potrebbe tradursi in una difficoltà su un problema delicato come quello che attiene al regime dei componenti della Giunta, si ritiene opportuno proporre una regola che porti a livello esplicito quanto già l'ordinamento contiene in modo implicito; senza precludere ovviamente, anche come corollario delle premesse formulate, che il lavoro interpretativo si dispieghi in altre questioni che, pur sempre in tema di assessori non consiglieri, non appaiano toccate dal presente intervento normativo.

Il fatto che la Regione, attualmente, abbia in tal senso il potere normativo, appare indubbio dalla lettera del primo comma dell'art. 122 della Costituzione, ove è stabilito che le incompatibilità sono disciplinate con legge dalla Regione: al qual proposito la legge della Regione può ben stralciare, a fini di anticipazione ritenuta opportuna, una o più norme che rientrino comunque nella materia di propria competenza.

Anche per quanto riguarda il limite indicato parimenti dall'art. 122 della Costituzione, dubbi non sussistono: i principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, principi su cui verosimilmente interverrà una successiva legislazione ordinaria dello Stato, sono già presenti e ricavabili dalla legislazione attuale, e comunque, nel caso concreto, non potranno mai intendersi valicati da una norma regionale la quale, secondo ragionevolezza analogica e di sistema, porta a esplicitare che ai componenti della Giunta, siano essi Consiglieri o non lo siano, si applicano le medesime norme in tema di requisiti e in tema di incompatibilità.

Comunque, anche al fine di mantenere la coerenza di sistema con altre norme già presenti nella normativa in materia analoga, e facendo peculiare riferimento alle norme in materia di composizione delle giunte comunali e provinciali, si ritiene assumere, a modello sostanziale, la formulazione dell'art. 33 della legge 8 giugno 1990 n. 142, che recita come segue: "...gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere"

Altra esplicitazione normativa si rende parimenti opportuna circa la procedura di verifica della sussistenza dei requisiti in capo ai componenti della Giunta regionale. Anche in questo caso ricorso all'analogia (o persino alla interpretazione estensiva) sarebbe tecnicamente adeguato, ma le già menzionate esigenze di certezza fanno preferire la normazione esplicita.

In proposito può assumersi, come formulazione di riferimento, il testo dell'art. 7 della legge 23 4 1981 n. 154, che pone senza dubbio principi generali in materia di organi politici collegiali degli enti locali, anche se tale norma si riferisce esplicitamente ai soli 'Consigli' (per l'ovvia ragione che, nel momento in cui la norma è stata posta, i membri delle Giunte erano di provenienza consiliare).

La formulazione proposta si rifà alla norma statale appena richiamata e da essa desume il contenuto (tranne il riferimento alla impugnazione giurisdizionale, riferimento che travalica la ammissibilità in norma regionale e che resta affidata ai principi). In tal modo si ottengono i seguenti risultati normativi: anche gli Assessori esterni vengono ad avere un momento di verifica, circa i requisiti di nomina e di compatibilità, che altrimenti difetterebbe non avendo essi lo status Consiglieri regionali; la verifica, oltre alla ipotesi tradizionale in fase di insediamento, può avvenire anche su impulso esterno dando luogo in tal maniera a una forma di partecipazione (conforme ai principi generali) intesa a ottenere provvedimenti suscettibili a loro volta di controllo (parimenti secondo i principi generali dell'ordinamento).

Infine, si ritiene che nulla sia da determinare in tema di revoca dei componenti della Giunta regionale: la revoca è infatti già direttamente disciplinata dal testo costituzionale, con l'attribuzione della potestà al Presidente della Giunta regionale senza determinazione di fattispecie, e quindi con pienezza di potere discrezionale.